

**Schema di convenzione tra la Società della Salute Zona  
Fiorentina Nord Ovest e il Comune di Sesto Fiorentino per lo  
svolgimento dell'attività di committenza ausiliaria, ai sensi  
dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023**

L'anno 20..... (duemila.....), il giorno .....(.....) del mese di ....., presso il  
Comune di Sesto Fiorentino, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 1 – c.f./p.i.  
00420010480, con la presente Convenzione da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

Il Comune di Sesto Fiorentino, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 1 – c.f./p.i.  
00420010480, nella persona del Sindaco dott. Lorenzo Falchi, autorizzato alla sottoscrizione  
del presente atto con deliberazione consiliare n. .... del ..... .....

**E**

La Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest (CF 05517820485), rappresentata dal dott.  
....., nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica in ....., Via .....,  
nella sua qualità di Direttore, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse dell'Ente in parola in esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione  
dell'Assemblea dei Soci n.....del.....

**VISTO E RICHIAMATO:**

- l'art. 62 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice dei contratti pubblici) e nello specifico i commi sotto riportati:
- comma 1 il quale prevede che *"1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso*

*l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”;*

- comma 2 il quale stabilisce che *“Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.”;*

- comma 5 il quale dispone che *“Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono:*

*a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al c. 1 del presente articolo;*

*b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;*

*c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del c. 11;*

*d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del c. 14;*

*e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondola normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;*

*f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.*

*g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al c. 6, lettera g).”*

- comma 6 il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:*

*a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;*

*b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;*

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante."

- comma 9 il quale prevede che "Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.";
- comma 10 il quale prevede che "Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione

*appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a unacentrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.”;*

- comma 11 il quale prevede che *“Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livellidi cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senzavincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.”*

**VISTO** l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 il quale consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO CHE:**

- la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, essendo una stazione appaltante al momento non qualificata, per lo svolgimento degli affidamenti di importo superiore alle soglie previste dal comma 1 dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, necessita di ricorrere a una centrale di committenza qualificata o a una stazione appaltante qualificata;

- in data 20.11.2023, il Comune di Sesto Fiorentino ha ottenuto la qualificazione livello SF1 per gli affidamenti di servizi e forniture e di livello L1 per lavori, estesa all'affidamento ed esecuzione dei contratti di concessione e partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, in virtù della presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

- stante la suddetta qualificazione, è intenzione della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ricorrere al Comune di Sesto Fiorentino per lo svolgimento dell'attività di committenza ausiliaria di cui all'allegato I.1 lettera z) del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste dal comma 1 dell'art. 62;

- attraverso la gestione delle procedure di appalto ad opera di una struttura altamente qualificata, è assicurata nel contempo una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;

**VISTO** lo schema di convenzione approvato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sesto Fiorentino n..... del.....;

- deliberazione di ..... della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest n..... del.....;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO, A  
FORMARE PARTEINTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA  
PRESENTE CONVENZIONE  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Premesse**

1. Le premesse fanno parte della presente convenzione.
2. Eventuali normative sopravvenute che modificano soglie di importo o rendessero obbligatorie forme e procedure, queste troveranno immediata applicazione alla presente convenzione senza necessità di modifica formale.

**Art. 2**

## **Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di committenza ausiliaria da parte del Comune di Sesto Fiorentino in favore e per conto della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera z) dell'allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023, le attività di committenza ausiliaria consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, con particolare riferimento alle seguenti forme:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023 in ordine alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

3. La convenzione è finalizzata a consentire alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest di procedere all'affidamento di lavori e all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste dall'art. 62, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, ricorrendo a una stazione appaltante qualificata.

4. Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di committenza ausiliaria da parte del Comune di Sesto Fiorentino, la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest è responsabile del rispetto del "codice dei contratti pubblici" per le attività ad essa direttamente imputabili.

## **Art. 3**

### **Ambito applicativo della convenzione**

1. La presente convenzione si applica alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di architettura e ingegneria, di importo superiore alla soglia di cui all'art. 62, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023.

## Art. 4

### Procedure per le quali non si applica la Convenzione

La presente convenzione non si applica e la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest procede direttamente e in via autonoma per:

- 1) acquisto di forniture e servizi d'importo non superiore a quello prevista per gli affidamenti diretti ed affidamento di lavori di importo non superiore alla soglia di cui all'art. 62, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 nonché per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- 2) l'acquisto di servizi informatici e di connettività ( ICT) di qualunque importo per cui si applica il comma 512 della l. 208/2015 ovvero acquisto tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- 3) tutte le forniture inclusi gli acquisti delle categorie merceologiche individuate dall'art.1 comma 7 del DL 95/2012 e DM del 22/12/2015 (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, telefonia fissa e mobile, buoni pasto) per cui vi è obbligo di acquisto tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- 4) tutti i servizi, fatti salvi i servizi di ingegneria e architettura di cui alla lettera d) dell'articolo precedente, inclusi i servizi di cui al DPCM del 24/12/2015 ex art.9 comma 3 del DL 66/2014 (vigilanza armata, facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti sopra soglia comunitaria) nei limiti degli importi annuali di spesa stabiliti ex lege per i quali vige l'obbligo di acquisto su Consip o altro soggetto aggregatore;
- 5) alle procedure di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 36/2023 relativo ai concorsi di progettazione;
- 6) alle procedure di cui all'art. 135 concernente i servizi di ricerca e sviluppo;
- 7) alle procedure di cui alla Parte III relativa ai contratti di concessione;
- 8) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n.

89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione ANAC n. 4/2011 o comunque a tutto quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione, come a titolo meramente esemplificativo, gli acquisti su Mepa, Consip, o altre piattaforme regionali, spese economiche, affidamenti in house, convenzioni con le associazioni di volontariato.

## **Art.5**

### **Operatività della convenzione e durata**

1. La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2024.

È nella facoltà delle parti procedere al rinnovo della stessa, fino al 31/12/2025, agli stessi patti e condizioni e senza necessità di stipula di una nuova convenzione, mediante la sola formalizzazione - da entrambe le parti con proprio atto da adottarsi entro il 30/11/2024 - della volontà di avvalersi di tale opzione.

2. Qualora siano apportate modifiche all'art.62 del Codice e, in particolare, qualora venga meno l'obbligo di qualificazione, le parti procederanno ai necessari adeguamenti al testo della convenzione stessa.

3.

## **Art.6**

### **Programmazione**

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest trasmette al Comune di Sesto Fiorentino i dati relativi alle procedure che prevede di avviare nell'anno successivo.

2. Qualora emerga, in corso di anno, da parte della Società della Salute, l'esigenza di effettuare procedure di gara non ricomprese tra le richieste trasmesse, il Comune verificherà la possibilità o meno di svolgimento delle stesse e le relative tempistiche, tenuto conto della propria programmazione gare.

3. Il Comune di Sesto Fiorentino non darà, comunque, avvio alle procedure di gara non inserite negli strumenti di programmazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 e quindi non dotate di CUP e/o CUI, fino al loro inserimento.

## Art. 7

### Tempi e procedure

1. Il Comune, prima di procedere alla redazione e approvazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la decisione a contrarre esecutiva della Società della Salute.

Il Comune dovrà avviare la procedura di gara – a condizione che sia compresa nell'elenco di cui al precedente art. 6 comma 1 - con l'approvazione del bando o dell'invito a procedura negoziata, entro:

- a) 40 giorni dalla ricezione di richiesta inviata a mezzo posta elettronica certificata da parte della Società della Salute per le procedure aperte;
- b) entro 30 giorni dalla ricezione di richiesta inviata a mezzo posta elettronica certificata da parte della Società della Salute per le procedure negoziate.

2. Alla richiesta dovrà essere allegata in formato digitale:

- la decisione a contrarre, esecutiva completa di ogni documento allegato necessario per l'espletamento della gara, incluso l'elenco degli operatori da invitare in caso di procedura negoziata;
- il progetto esecutivo o il progetto di servizio e i provvedimenti che li approvano, associati a CUP e CUI;
- ogni elaborato che sia necessario all'espletamento della procedura di gara.

È condizione dell'espletamento della gara che nel quadro economico dell'opera/servizio siano previsti i rimborsi dei costi diretti e generali dovuti al Comune di Sesto Fiorentino nonché gli incentivi di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti, ove previsti.

Il termine decorre dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo del Comune di Sesto Fiorentino.

3. Il Rup della Società della Salute, prima dell'approvazione della decisione a contrarre, concorda con il Responsabile del Servizio Gare del Comune il tipo di procedura da espletare e il criterio di aggiudicazione al fine di assicurare la massima efficacia del procedimento anche in relazione al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal d.lgs. n. 36/2023 o ad altra tempistica prevista da finanziamenti cui l'Ente debba attingere.

4. Qualora la documentazione pervenga incompleta, il Comune provvederà a segnalare formalmente tali difformità in modo che la Società della Salute apporti le dovute modifiche e integrazioni. I termini di cui al comma 1 in tal caso decorrerà dal momento della ricezione della suddetta documentazione così modificata.

5. I termini di cui al comma 1 lett. a) e b) potranno essere ridotti per un massimo di 10 giorni, per ragioni di particolare urgenza con riferimento a finanziamenti o contributi cui l'affidamento sia condizionato, previo accordo fra la Società della Salute e il Comune di Sesto Fiorentino. In tale caso i termini di altre procedure già in essere vengono sospesi e riprendono a decorrere dopo la pubblicazione della procedura di cui al periodo precedente.

## **Art. 8**

### **Funzioni esercitate dal Comune di Sesto Fiorentino e principi regolanti l'esercizio delle attività**

1. Il Comune di Sesto Fiorentino svolge le seguenti funzioni ed attività correlate con riferimento alle procedure ad esso affidate:

**a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:**

a.1) collaborazione per la definizione, in accordo con la Società della Salute, della procedura di gara per la scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

a.2) collaborazione nella definizione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara, incluso lo schema del contratto, per le parti strettamente funzionali alla procedura di gara;

a.3) collaborazione con la Società della Salute, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la definizione dei criteri di valutazione delle offerte, per le loro specificazioni come sub-criteri, per i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché per la metodologia di attribuzione dei punteggi;

**b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:**

b.1.) nomina del Responsabile del procedimento di gara presso il Comune di Sesto Fiorentino;

b.2.) redazione e approvazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara e/o disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla proposta di aggiudicazione, quali, in particolare:

- pubblicazione del bando o invio degli inviti nelle procedure negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti di concerto con il Rup);
- nomina del Seggio di gara (nelle procedure aggiudicate al minor prezzo) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) i cui membri esperti competenti nelle materie oggetto dell'appalto saranno indicati dalla Società della Salute;
- gestione e organizzazione delle sedute pubbliche in modalità videoconferenza;
- ammissione ed esclusione degli operatori economici alla gara e relativa verbalizzazione e nel caso, invio delle offerte tecniche e dello schema di verbale alla Commissione per la valutazione in caso di criterio prezzo /qualità;
- apertura offerte economiche nelle procedure aggiudicate al minor prezzo;
- invio al Rup della Società della Salute della proposta di aggiudicazione e dei verbali di gara ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Il fascicolo in formato digitale, viene trasmesso ai fini dell'adozione dei successivi atti di propria competenza, entro 5 giorni dalla seduta di gara unitamente alla richiesta di pagamento di quanto dovuto;
- ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione ai concorrenti ex art. 90 del Codice dei contratti, dalla pubblicazione della procedura fino alla pubblicazione dei verbali e della graduatoria.

## **Art. 9**

### **Funzioni e attività di competenza della Società della Salute in ordine alle procedure gestite dal Comune di Sesto Fiorentino**

1. Restano di esclusiva competenza della Società della Salute la fase che si conclude con la decisione a contrattare, l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e i successivi adempimenti (es. comunicazioni ex art. 90), la stipula del contratto nonché la gestione della

fase esecutiva (es. consegna lavori o avvio del servizio, direzione lavori, direzione esecuzione del contratto, contabilità, collaudo/verifica di conformità).

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza della Società della Salute:

**a) nella fase precedente la procedura di affidamento:**

a.1.) ogni atto inerente la programmazione del fabbisogni, attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali delle opere pubbliche e dei servizi/forniture;

a.2.) negli affidamenti di lavori pubblici, fornire la documentazione tecnico-progettuale necessaria per l'indizione della procedura di gara.

**b) nella fase di inizio e svolgimento della procedura di affidamento:**

b.1.) individuazione del Responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023 e nomina del DEC qualora necessario ai sensi di legge;

b.2) scelta della procedura da espletare (aperta o negoziata) e nel caso di inviti, individuazione degli operatori economici qualificati da invitare nel numero minimo previsto dal Codice dei contratti, i cui nominativi saranno approvati con la determinazione a contrattare;

b.3) adozione della decisione di contrarre prevista dall'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023;

b.4) redazione e approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa la definizione dei requisiti speciali di partecipazione e l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b.5) svolgimento di sopralluoghi obbligatori e collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, risposta a quesiti o chiarimenti dei concorrenti, predisposizione di memorie in caso di contestazione;

b.6) Verifica di anomalia dell'offerta e rilascio del relativo parere da parte del RUP, ai fini dell'aggiudicazione;

b.7) verifica dei requisiti generali e speciali sull'aggiudicatario mediante svolgimento dei controlli obbligatori in base all'art. 99 del d.lgs. n. 36/2023 e verifica di congruità sugli oneri di manodopera e costi della sicurezza dichiarati dall'aggiudicatario;

- b.8) provvedimento di aggiudicazione definitiva e approvazione dei verbali di gara con la proposta di aggiudicazione da parte del Comune di Sesto Fiorentino e presa in carico del CIG di gara;
- b.9) richiesta all'aggiudicatario della documentazione necessaria per la stipula del contratto e successiva stipula;
- b.10) ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione ai concorrenti ex art. 90 del Codice dei contratti, successive alla aggiudicazione definitiva efficace e alla stipula del contratto;
- c) ogni adempimento relativo alla fase post aggiudicazione ai fini della stipula e esecuzione del contratto;
- d) ogni adempimento relativo agli obblighi di pubblicità e trasparenza sui siti informatici Anac e Osservatorio regionale e su quello istituzionale dell'Ente.

## **Art. 10**

### **Gestione dei documenti delle procedure di gara e delle richieste di accesso**

1. Il Servizio Gare del Comune di Sesto Fiorentino conserva stabilmente, anche sulla piattaforma telematica utilizzata per le procedure e nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, nei termini consentiti dal medesimo articolo sino alla fase della proposta di aggiudicazione, il Responsabile del Servizio Gare del Comune è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

## **Art. 11**

### **Contenzioso**

1. Le controversie aventi ad oggetto la procedura di gara, da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dalla Società della Salute, ente per il quale è stata espletata la procedura stessa, che ne sostiene per intero le spese.

2. Il Comune di Sesto Fiorentino collabora con la Società della Salute:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

3. Nei documenti di gara dovrà essere espressamente previsto che il Comune di Sesto Fiorentino agisce in nome e per conto della Società della Salute per cui l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'Ente per conto del quale il Comune ha svolto la procedura di gara.

La Società della Salute mantiene sia la legittimazione attiva che passiva nell'eventuale contenzioso.

## **Articolo 12**

### **Struttura organizzativa operante presso il Comune di Sesto Fiorentino – Ruolo e competenze**

1. La struttura organizzativa competente per lo svolgimento delle procedure di gara è il Servizio Gare del Comune di Sesto Fiorentino, il cui Responsabile coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche.
2. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, per le attività di gestione amministrativa del Comune di Sesto Fiorentino e per le procedure svolte nell'interesse della Società della Salute, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso il Comune.
3. Il Servizio Gare del Comune di Sesto Fiorentino adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune, adeguandone i contenuti in modo da dare conto del fatto che agisce per conto dell'ente richiedente la procedura stessa.
4. La Società della Salute, per quanto di competenza, provvede agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento

a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza.

5. Il Comune di Sesto Fiorentino adempie unicamente agli obblighi di pubblicità previsti dal Codice Appalti e connessi alla pubblicazione della gara e agli altri indicati negli articoli precedenti.

### **Art. 13**

#### **Responsabile unico del progetto**

1. Per ciascuna procedura, la Società della Salute nomina il responsabile del progetto che assume specificamente, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023.

Per le attività richieste e svolte dal Comune di Sesto Fiorentino il Rup:

- si coordina col Responsabile del Servizio Gare del Comune per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- svolge tutte le attività ausiliarie al Responsabile del Servizio Gare del Comune necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
- procede alla verifica delle offerte anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, con rilascio del relativo parere;
- svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente per quanto riferibile alla competenza della Società della Salute, nei termini previsti dalla presente convenzione;
- svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, e la presa in carico del Cig ;
- provvede all'adempimento degli obblighi relativi alle norme sulla trasparenza e anticorruzione secondo i regolamenti e piani dell'Ente di appartenenza.

Per le attività svolte dal Comune e per i subprocedimenti ad esso demandati, assume le funzioni di Responsabile della fase di gara il Responsabile del Servizio Gare.

Tale indicazione deve essere riportata negli atti di gara insieme al nominativo del Rup.

### **Art. 14**

## **Seggio di gara e Commissione giudicatrice**

1. Il responsabile del Servizio Gare presso il Comune svolge, di norma, in qualità di seggio di gara, tutte le operazioni della fase di affidamento nelle procedure aggiudicate al solo prezzo.
2. Nelle procedure di gara aggiudicate col criterio qualità/prezzo, il seggio di gara procede alla ammissione o esclusione amministrativa delle offerte, trasmette alla Commissione valutatrice le offerte tecniche per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi; spetta alla Commissione l'apertura e valutazione delle offerte economiche, l'attribuzione complessiva dei punteggi e la formazione della graduatoria.
3. La Commissione è nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti, con provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio Gare, individuato in base alla presente convenzione.
4. La Commissione è composta dal Presidente, di norma un Dirigente o un responsabile di Servizio della Società della Salute, e da due membri di comprovata esperienza, dipendenti della Società della Salute. E' altresì indicato dalla Società della Salute il segretario verbalizzante per i lavori della Commissione giudicatrice.
5. I membri esperti della Commissione possono essere anche individuati fra dipendenti di altro Ente, nel rispetto del criterio di rotazione e di competenza.

In ogni caso la nomina viene effettuata:

- a) nel rispetto delle regole sulla incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;
- b) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 93, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto.

Per consentire l'individuazione dei membri della Commissione e del segretario, il Responsabile della gara presso il Comune invia al RUP, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima.

6. I membri della Commissione trasmettono al Comune, prima dell'adozione del provvedimento di nomina, il proprio curriculum vitae e la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse di cui al comma precedente, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza.
7. Le funzioni di segreteria verbalizzante per le operazioni del seggio di gara e per le procedure al solo prezzo sono svolte da un dipendente del Servizio gare presso il Comune.

## **Art. 15**

### **Riparto delle spese sostenute dal Servizio Gare del Comune di Sesto Fiorentino**

1. Il Servizio Gare del Comune di Sesto Fiorentino conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Il Comune mette a disposizione il proprio personale, di cui si assume direttamente gli oneri, i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'attività di committenza ausiliaria.
3. La Società della Salute, qualora il Comune ne richieda la disponibilità, deve mettere a disposizione, per la durata strettamente necessaria allo svolgimento della procedura di gara richiesta, le risorse umane necessarie, che svolgeranno prestazione lavorativa in missione, mantenendo a proprio carico gli oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali e eventuali specifiche indennità.
4. Le risorse finanziarie per la gestione della gara ad opera delle funzioni sono a carico della Società della Salute e sono previste nel quadro economico dell'opera.

In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

- a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dall'espletamento di una specifica procedura di affidamento (contributo ANAC, spese di pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
- b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento anche del Servizio Gare, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (spese per il personale, acquisto di

pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);

c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dal Comune, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia del Comune, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

Tali voci di costo dovranno essere previsti da ciascun ente nel quadro economico dell'opera, del servizio e della fornitura, dandosi atto della copertura nella decisione di contrarre.

5. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni da parte della Società della Salute è commisurato in misura percentuale sull'importo a base d'asta per i procedimenti presi in carico dal Comune, così determinato:

a) procedure aperte e negoziate aggiudicate con criterio del minor prezzo: **0,25%** dell'importo a base di gara;

b) procedure aperte e negoziate aggiudicate con criterio di OEV: **0,45%** dell'importo a base di gara.

6. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene previa richiesta predisposta dal Comune di Sesto Fiorentino e inviata unitamente alla proposta di aggiudicazione cui si riferisce.

La Società della Salute procede al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e comunque entro la chiusura dell'esercizio di bilancio.

## **Art. 16**

### **Incentivi per il personale del Comune**

1. Oltre ai costi di cui all'articolo precedente, la Società della Salute dovrà prevedere nel quadro economico, fra le somme a disposizione, gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comprendenti anche la quota, non superiore a  $\frac{1}{4}$  del fondo stesso, da destinare anche al personale del Comune di Sesto Fiorentino, con modalità operative che saranno concordate dalla Società della Salute in applicazione del rispettivo regolamento sulla ripartizione degli incentivi stessi.

Nella decisione di contrarre dovrà essere evidenziato l'importo dell'incentivo dovuto al personale del Comune, all'interno del quadro economico, e l'inserimento dello stesso nel gruppo di lavoro individuato dal RUP, ai fini della corresponsione della quota di spettanza prevista dai rispettivi regolamenti. Le suddette somme, così come i rimborsi previsti dal comma 4 del precedente articolo, sono dovute al Comune successivamente alla aggiudicazione dell'appalto o nel caso la procedura di gara risulti terminare senza aggiudicazione per mancanza di offerte od altra causa non attribuibile al Comune stesso, inclusi i provvedimenti in autotutela, successivamente all'atto con cui si dichiara la mancata aggiudicazione.

## **Art. 17**

### **Riservatezza**

1. Il Servizio Gare del Comune gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal Regolamento UE 679/2016.
2. Il Comune di Sesto Fiorentino è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle procedure di affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi per le fasi da esso gestite, riconducibili all'affidamento.
3. La Società della Salute è titolare del trattamento dei dati personali gestiti per le fasi di propria competenza riconducibili alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

## **Art. 18**

### **Prevenzione della corruzione**

1. L'attività di committenza ausiliaria svolta dal Comune di Sesto Fiorentino è effettuata nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune.
2. La Società della Salute può definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune ai fini dell'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti della Società della Salute nelle fasi relative alle acquisizioni non gestite dal Comune, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Ente.
4. Gli obblighi informativi e tutti gli adempimenti nei confronti dell'ANAC devono essere compiutamente effettuati da parte della Società della Salute.

## **Art. 19**

### **Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico**

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute, qualora le modifiche stesse siano di dettaglio e quindi non rientrino in quelle di cui al comma seguente.
2. Qualora le disposizioni sopravvenute di cui al comma 1 rendano necessarie modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, le parti provvedono alla revisione della stessa, sia modificandone i contenuti sia eliminando previsioni che risultino dovessero non più applicabili per incompatibilità con le nuove norme.

## **Art. 20**

### **Recesso dalla convenzione**

1. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione previa adozione di apposita deliberazione da parte dell'organo competente. Il recesso sarà operativo a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla ricezione della comunicazione del medesimo a mezzo posta certificata. Restano pertanto a carico della Società della Salute recedente le spese di cui all'art. 15 fino alla data di operatività del recesso.
2. Qualora il recesso sia esercitato dal Comune, questo dovrà dare alla Società della Salute un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà garantire oltre alla ultimazione delle procedure di gara già in corso, l'espletamento delle procedure per le quali sia già stata trasmessa la determinazione a contrattare.

## **Art. 21**

## **Scioglimento della convenzione**

1. Le parti risolvono la presente convenzione:

- a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per lo svolgimento degli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 62, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 per i quali è richiesta una qualificazione;
- b) qualora ragioni economiche e di efficienza procedimentale non rendano più conveniente il mantenimento dell'efficacia della presente convenzione;
- c) in caso di acquisizione della qualificazione da parte della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.

### **Art. 22**

#### **Risoluzione delle controversie**

- 1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito all'attuazione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
- 2. Qualora le parti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -TAR Toscana.

Comune di Sesto Fiorentino

*Sindaco Lorenzo Falchi*

Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest

.....